

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 575

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Presa d’atto della Determinazione ARCS n. 359 dd. 14/05/2021 avente ad oggetto “ID20SER005 Affidamento dei servizi alberghieri essenziali per le strutture di isolamento. Prosecuzione del servizio sino al 31/07/2021”.

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 21/05/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Presa d’atto della Determinazione ARCS n. 359 dd. 14/05/2021 avente ad oggetto “ID20SER005 Affidamento dei servizi alberghieri essenziali per le strutture di isolamento. Prosecuzione del servizio sino al 31/07/2021”.

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30/01/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato più volte, da ultimo sino al 31/07/2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

che la Regione Friuli Venezia Giulia ha ravvisato sin dall’inizio dell’emergenza la necessità di individuare nell’ambito del proprio territorio apposite strutture in cui porre in isolamento soggetti posti in quarantena dalla competente autorità sanitaria, nei confronti dei quali non fosse stato disposto il ricovero ospedaliero ma per altro verso comunque impossibilitati a trascorrere tale periodo al proprio domicilio;

atteso che, al fine di rendere fruibili le diverse strutture di isolamento individuate, con Determinazione n. 360 dd. 08/05/2020 l’ARCS ha provveduto ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630/2020 e del decreto DCR/2/SA13/2020 del Presidente della Regione FVG quale soggetto attuatore nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., i seguenti servizi minimi alberghieri indispensabili:

- il servizio di lavanoio alla società Servizi Italia S.p.a., in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 11SER017;
- il servizio di smaltimento rifiuti speciali alla società Eco Eridania S.p.a., in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER300.2;
- il servizio di ristorazione alla società Serenissima Ristorazione S.p.a., in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 09SE075;
- il servizio di pulizie ordinarie e straordinarie al RTI Markas-Minevra-Idealservice, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER250;

ricordato che, con Decreto n. 987 dd. 26/11/2020, l’ASUGI ha provveduto ad acquisire in locazione al fine dell’accoglimento di ospiti Covid-19 positivi, la struttura alberghiera denominata Hotel Park, sita in via Bonomo n. 1 a Muggia (TS) in luogo della struttura, inizialmente individuata e

utilizzata durante la prima fase pandemica, sita presso la Base Logistico Addestrativa dell'Esercito in località Lazzaretto a Muggia (TS);

che, con Decreti n. 65 dd. 29/01/2021 e n. 361 dd. 30/04/2021, è stata disposta la proroga della locazione della struttura alberghiera Hotel Park sita a Muggia;

dato atto che, con Determinazione n. 1092 dd. 28/12/2020, l'ARCS ha disposto la prosecuzione dei predetti servizi a favore delle strutture di isolamento territoriali per l'emergenza Covid-19 nonché il trasferimento dei servizi stessi dal sito di contenimento e quarantena sito in località Lazzaretto a Muggia all'Hotel Park sito a Muggia in via Bonomo n. 1;

dato altresì atto che, con Determinazione n. 92 dd. 04/02/2021, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, l'ARCS medesima ha disposto la prosecuzione dei contratti d'appalto per l'affidamento dei servizi minimi essenziali per le strutture di isolamento in essere al 30/04/2021;

rilevato che, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e la proroga dello stato di emergenza al 31/07/2021, con Determinazione n. 359 dd. 14/05/2021 l'ARCS ha provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 120/202, a disporre la prosecuzione dei servizi alberghieri essenziali presso la struttura di Muggia (TS) alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere previa acquisizione della disponibilità da parte degli operatori economici affidatari;

dato atto che le spese derivanti dal provvedimento sopra citato saranno sostenute da ARCS fermo restando il conguaglio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei finanziamenti devoluti per fronteggiare la situazione d'emergenza da Covid-19;

ritenuto pertanto di prendere atto della Determinazione dell'ARCS n. 359/2021 di prosecuzione dei servizi alberghieri minimi essenziali a favore della struttura di isolamento territoriale per l'emergenza Covid-19 sita a Muggia nel territorio di competenza dell'ASUGI;

ritenuto inoltre di confermare la dott.ssa Ofelia Altomare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

dato atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per gli adempimenti di competenza;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 01/01/2020;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
determina**

per quanto esposto in narrativa, di:

- prendere atto della Determinazione dell'ARCS n. 359/2021 di prosecuzione dei servizi alberghieri minimi essenziali per la struttura di isolamento territoriale per l'emergenza Covid-19 sita a Muggia (TS);

- confermare la dott.ssa Ofelia Altomare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- comunicare il presente provvedimento al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per gli adempimenti di competenza.

Atteso che i costi, come indicato in narrativa, saranno sostenuti da ARCS con rimborso dalla Regione, nessuna spesa consegue direttamente per ASUGI dall'adozione del presente provvedimento, il quale diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 21/05/2021 15:22:31

IMPRONTA: B58D9A645269D62A41DEF27BC8E20C614D208BC22F746DAD3CAD274F8719BF97
4D208BC22F746DAD3CAD274F8719BF97435191558FDAE738E08C6CCCB7A71A75
435191558FDAE738E08C6CCCB7A71A757DDB95BC726E27EA79703769A6DE457B
7DDB95BC726E27EA79703769A6DE457B42DC8235D655166D5B53A7A1938C4AEB